



Titolo

Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera - art. 33 CGS - emolumenti - forza maggiore – nozione - difficoltà di una prestazione monetaria - non esclude la responsabilità per inadempimento

Descrizione

La forza maggiore (artt. 1218 e 1256 cod. civ. e art. 45 cod. pen) è indicata dalla dottrina civilistica (i predetti codici non ne forniscono definizione) come quel particolare impedimento al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente volto al suo superamento; insomma una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere. Purché, s'intende, il sorgere dell'impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere. La semplice difficoltà di una prestazione monetaria, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilità per inadempimento. Invero, il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità (presunta ex art 1218 cod. civ.), deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o, appunto, forza maggiore. È ovvio che, nel caso di obbligazione pecuniaria, il debitore non potrebbe mai invocare la distruzione della *res* (atteso che nulla è più fungibile del denaro), ma dovrebbe, appunto, dimostrare che, in presenza di una causa esterna, imprevista e imprevedibile e nonostante ogni sforzo fatto, la prestazione è "divenuta" impossibile.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 89/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 33 CGS; artt. 1218 CC; art. 1256 CC; art. 45 CP;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 089 CFA del 13 luglio 2020 (Procuratore Federale/Robur Siena spa)